

XVII legislatura

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
(Atto del Governo n. 202)

Settembre 2015
n. 110



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](#)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Atto del Governo n. 202)". NL110, settembre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
CAPO I Disposizioni generali	1
<i>Articoli 1 e 2 (Oggetto e Definizioni)</i>	1
CAPO II Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati	4
SEZIONE I Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale	4
<i>Articolo 3 (Organizzazione e funzionamento della Banca dati e misure di sicurezza)</i>	4
<i>Articolo 4 (Organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale e misure di sicurezza)</i>	7
SEZIONE II Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA	10
<i>Articolo 5 (Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge)</i>	10
<i>Articolo 6 (Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati)</i>	13
SEZIONE III Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale	16
<i>Articolo 7 (Alimentazione della Banca dati)</i>	16
<i>Articolo 8 (Laboratorio centrale)</i>	16
SEZIONE IV Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale	17
<i>Articolo 9 (Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati)</i>	17
<i>Articolo 10 (Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza)</i>	17
CAPO III Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera	21
SEZIONE I Scambio di Informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera	21
<i>Articoli 11-13 (Punto di Contatto Nazionale; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero.)</i>	21
SEZIONE II Disposizioni in materia di protezione dei dati personali	23
<i>Articoli 14-18 (Ambito di applicazione(Art.14); Finalità del trattamento(Art.15); Verifica della qualità dei dati trasmessi o</i>	

<i>ricevuti(Art.16); Log delle operazioni (Art.17); Vigilanza e controllo (Art. 18)).....</i>	<i>23</i>
CAPO IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA	24
SEZIONI I e II Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.....	24
<i>Articoli 19-24 (Estrazione del DNA (Art. 19); Preparazione del campione con sistemi robotizzati; Quantificazione del DNA(Art 20); Amplificazione del DNA (Art. 21); Lettura ed interpretazione del profilo di DNA(Art. 22); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Art.23); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Sezione II)Art. 24)</i>	<i>24</i>
<i>Articoli 25-36 (tranne articolo 28) (Tempi di conservazione dei profili del DNA (Art. 25); Attribuzioni del responsabile della Banca dati (Capo V Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto)(Art. 26); Attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale(Art. 27); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge(CAPO VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)(Art. 29);Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge (Art. 30); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge(Art. 31); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge(Art. 32); Diritti dell'interessato(CAPO VII Disposizioni finali)(Art. 33); Dotazioni del personale della Banca dati(Art 334); Disciplina transitoria (Art. 35); Copertura finanziaria (Art. 36)).....</i>	<i>26</i>
CAPO VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV).....	28
<i>Articolo 28 (Attività del CNBBSV per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei Laboratori che lo alimentano).....</i>	<i>28</i>

PREMESSA

Lo schema in esame è corredato da RT e reca il Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, per la disciplina di istituzione e funzionamento della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, entrambi istituiti in attuazione di quanto stabilito dall'Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno di Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, in materia di contrasto al terrorismo, alle criminalità transfrontaliere e alla migrazione illegale (cd. Trattato di Prum).

CAPO I

Disposizioni generali

Articoli 1 e 2

(Oggetto e Definizioni)

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. Il provvedimento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia.

L'articolo 2, in un'ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

La RT esordisce ribadendo che lo schema di regolamento reca le misure relative al funzionamento ed all'organizzazione della banca dati nazionale del DNA (nel prosieguo: Banca dati) e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA (nel prosieguo: Laboratorio centrale), istituiti dall'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, nonché alla conseguente disciplina attuativa del capo II della medesima legge, con specifico riferimento, in particolare, alle modalità di prelievo, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla Banca dati. Reca, altresì, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del

responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e alle competenze tecnico professionali del personale addetto.

Precisa, poi, che lo schema è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 85 del 2009.

In merito ai riflessi di carattere finanziario precisa che la Banca dati, istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è allocata nell'ambito del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale, mentre il richiamato Laboratorio centrale, istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è allocato nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento (Polo di Rebibbia).

Inoltre, ai fini dell'acquisizione dei campioni biologici e della tipizzazione dei profili del DNA dei reperti biologici destinati ad alimentare la Banca dati, sono interessati, in particolare, il Sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della polizia di stato, Servizio polizia scientifica (AFIS), nonché i laboratori della scientifica della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, l'articolo 32, comma 1, della richiamata legge n. 85 del 2009, ha già previsto uno stanziamento di 11.184.220 euro per l'anno 2008, 6.210.000 euro per l'anno 2009, 4.910.000 euro per l'anno 2010 e 4.110.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

Le predette risorse sono state allocate sui pertinenti stati di previsione della spesa mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98388 del 2009. Dello stanziamento a regime, pari a 4.110.000 euro, 1.827.420 euro sono stati assegnati al Ministero dell'interno e i rimanenti 2.282.580 euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia.

A tale stanziamento si aggiungono 5,5 milioni di euro derivanti dalla ripartizione del Fondo unico di giustizia, disposta con decreto del Ministro dell'interno ed assegnati sul capitolo 7391, relativo alle "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" per l'esercizio finanziario 2011 e conservati per l'anno 2012 sul medesimo capitolo di spesa.

Riferisce che le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012 e quelle provenienti dal Fondo unico giustizia nell'esercizio finanziario 2011), già destinate ai predetti Ministeri, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di hardware, software e servizi necessari per la realizzazione delle strutture. Inoltre, lo stanziamento a regime, sopra richiamato, consente di dare piena attuazione a quanto previsto dal citato capo II

della legge n. 85 del 2009, in relazione alle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento, del quale si illustrano i seguenti articoli che determinano riflessi di carattere finanziario, sintetizzati nella tabella riepilogativa di quantificazione degli oneri ivi riportata dalla RT e riportata nella rassegna all'articolo 28 dello schema.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, premesso che gli articoli in esame si limitano alla mera indicazione dell'oggetto e dei contenuti (art. 1) nonché delle principali definizioni (art. 2) adottate dalle norme contenute nello schema di regolamento, specificandone anche il quadro generale di riferimento e le principali definizioni degli istituti ivi previsti – che, peraltro, è stato già in parte già delineato dalla legge 30 giugno 2009, n. 85 – nulla da osservare.

Per contro, quanto ai profili di "copertura" – rinviando agli articoli successivi per l'esame dei profili di dettaglio del provvedimento – va considerato che la RT fornisce una puntuale ricostruzione delle risorse già previste dalla legislazione vigente proprio per le finalità in esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della richiamata legge n. 85 del 2009, per cui si è già provveduto ad uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2011, di cui sono indicate le coordinate contabili identificative dei capitoli di bilancio interessati, rispettivamente, per gli stati di previsione del ministero della giustizia e dell'interno.

I citati stanziamenti dovrebbero consentire il sostenimento di spese per l'istituzione ed il funzionamento della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale, avendo già provveduto a finanziarie gli acquisti e le attività "propedeutiche" che si sono rese indispensabili ad per avviarne l'operatività (acquisizione di *hardware, software, ecc. ecc.*)¹.

Sul punto, richiamandosi ai principi fissati dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. relativamente ai principi di copertura, sembrerebbe necessaria una prima conferma in merito alla circostanza che, considerati i vincoli organizzativi e procedurali connessi alla istituzione della Banca Dati del DNA e del Laboratorio centrale avvenuta a seguito dell'Adesione al trattato di cui all'articolo 1 della legge n. 85/2009, gli adempimenti e le spese relative all'attuazione del regolamento in esame, potranno effettivamente trovare copertura a valere delle

¹ In merito alle risorse complessivamente disponibili ai fini della implementazione della Banca Dati del DNA e del connesso laboratorio centrale in attuazione della legge n. 85/2009, relativamente a quanto di competenza del ministero dell'Interno, nella Relazione al Parlamento depositata dal ministro il 3 luglio scorso, relativa al triennio 2012-2014, sono state indicate le risorse stanziate a regime per le finalità in questione, indicate pari a 1.827.420 euro a valere del capitolo 2635, che sono state integrate da una dotazione di 5,5 milioni a valere del capitolo 7391 provenienti dal Fondo unico della Giustizia, il cui utilizzo avrebbe dovuto esaurire entro il 2012. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, Relazione sull'attività della Banca Dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati", Doc. CLXI-bis, pagina 1.

sole risorse già previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 85/2009.

A tale proposito, va segnalato che la stessa RT fornisce, a rappresentazione degli effetti correlati all'articolo 3 dello schema, i dati della spesa complessiva che sarebbe stata già sostenuta – sino a tutto il 2013 – per l'istituzione e l'avvio del funzionamento della sola Banca Dati, indicandoli in circa 3,8 milioni di euro complessivi, a fronte dei 4,11 milioni di euro che sono previsti dalla norma citata a decorrere dal 2011.

Sul punto si avrà modo di soffermarsi nuovamente nel commento agli articoli successivi.

CAPO II

Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati

SEZIONE I

Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale

Articolo 3

(Organizzazione e funzionamento della Banca dati e misure di sicurezza)

L'articolo stabilisce che la Banca dati è collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale. Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del DNA, il *software* della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e successive modificazioni, anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali, secondo predefiniti profili di autorizzazione. Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi file di log che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata a un decreto interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La RT riferisce che il dispositivo reca la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e delle misure di sicurezza della Banca dati. Premesso che non si rilevano costi di locazione e di mantenimento delle strutture, in quanto vengono utilizzati immobili già disponibili del Ministero dell'interno, i costi relativi all'*hardware*, al *software*, ai servizi, nonché alle manutenzioni e alle garanzie per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati, sono stati pari a 3.838.326 euro, (anno 2013 compreso) nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'interno, sul capitolo 2635 e, per l'anno 2012, su residui del 2011 sul capitolo 7391, piano gestionale 1.

Tenuto conto che per assicurare le misure di sicurezza per la Banca dati sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro, si stima un onere di 30.000 euro per il mantenimento, per la garanzia e per i servizi, a regime, in virtù del criterio del 15 per cento, che saranno imputati sul richiamato stanziamento di euro 1.827.420 di pertinenza del Ministero dell'interno.

Gli oneri previsti a regime, relativi alla manutenzione evolutiva e sistemistica, e alla garanzia, anche dei prodotti *software*, alle licenze, ai servizi, e al potenziamento *hardware*, *software* e reti, sono stati quantificati in euro 575.748,85 pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto delle apparecchiature effettuate fino all'anno 2013. La somma complessiva di euro 605.748 (pari a 575.748 euro + 30.000 euro) sarà pertanto ripartita in tal modo: euro 327.420 necessari per l'acquisto di *hardware*, *software* e servizi il cui onere graverà sul capitolo 7391/1; euro 278.328 necessari per la manutenzione evolutiva e sistemistica e alla garanzia dei prodotti *software*, alle licenze e ai servizi il cui onere graverà sul capitolo 2635.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Manutenzioni evolutive e sistemistiche, misure di sicurezza e garanzia per il funzionamento della infrastruttura informatica della BDN DNA	43.263,36	0	0	517.271,29	560.534,65
7391	Acquisti prodotti <i>hardware</i> , <i>software</i> e servizi professionali per l'infrastruttura informatica della BDN DNA	0	0	3.277.791,04	0	3.277.791,04
Totale complessivo						3.838.325,69
Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo						575.748,85
Costi stimati perle misure di sicurezza						200.000
Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo						30.000
Quota parte sul capitolo 7391/1						327.420
Quota parte sul capitolo 2635						278.328

Al riguardo, per gli aspetti di quantificazione, posto che la RT ha provveduto alla stima degli oneri da sostenersi, a regime, relativamente alla

manutenzione "evolutiva e sistemistica" della Banca Dati del DNA, dovendo assicurare la copertura dei fabbisogni di spesa connessi al prevedibile aggiornamento dei prodotti *software*, delle licenze, nonché al potenziamento *hardware*, *software* e reti, e quantificandone l'ammontare della spesa in misura pari al 15 per cento della spesa complessivamente sostenuta, dal 2010 al 2013, andrebbero forniti elementi documentativi idonei a confermare la piena congruità delle risorse ivi previste e, soprattutto, del metodo adottato nella loro determinazione ai fini della gestione e dell'aggiornamento dei sistemi della sola Banca Dati².

Ai fini della certificazione della congruità della suddetta stima, appare indispensabile l'acquisizione di dettagliati elementi di riscontro, in merito alla certificazione delle esigenze di "adeguamento" che potrebbero interessare i sistemi e i dispositivi attualmente disponibili per l'alimentazione e la gestione della Banca Dati del DNA, con riguardo anche alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo in esame, laddove è espressamente stabilito che la Banca Dati debba essere dotata anche di un sistema secondario "remoto", che sia idonea ad assicurare la continuità del suo funzionamento anche in caso di "disastro o altro evento di eccezionale gravità" che non era specificata dalla legge n. 85/2009³.

Inoltre, con riferimento alla disciplina degli accessi alla banca dati ed alle operazioni di trattamento dei dati in attuazione all'art. 12 della L. n. 85 del 2009 (8commi 6-8), tenuto conto che la RT precisa che, al fine di assicurare idonee misure di sicurezza al funzionamento e all'alimentazione della Banca Dati, sono stati sostenuti oneri per 200.000 euro, da cui viene dedotta la stima di un onere annuo di 30.000 euro annui per il mantenimento in efficienza dei sistemi (il 15 per cento della spesa sostenuta per il sistema di sicurezza), va sottolineato che la RT annessa all'A.S. 589 della XVI Legislatura, prevedeva, alla voce "sicurezza" – riferita però sia alla Banca Dati che al Laboratorio centrale – il sostenimento di una spesa annua di 100.000 euro.

Quanto ai profili di stretta copertura, va inoltre sottolineato che se in relazione al capitolo 2635 (n. 2 piani gestionali) la denominazione indica espressamente "*Spese per la realizzazione ed il funzionamento della Banca Dati nazionale del DNA*", per il capitolo 7391 la denominazione pone invece generico

² Una parziale conferma delle spese sostenute viene dalla Relazione del ministro dell'interno presentata il 3 luglio scorso, relativamente al periodo 2012-2014, e al capitolo 7391 dello stato di previsione del medesimo dicastero, ivi riportandosi una dettagliata esposizione della spesa (IVA inclusa) sostenuta per le attrezzature acquistate nel 2012, a valere delle risorse in conto residui del 2011. Nello stesso documento, relativamente al capitolo 2635, è riportato il dettaglio delle spese correnti sostenute nel 2013. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, *Relazione al Parlamento sull'attività della Banca Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la medesima Banca dati*, Doc. CLXI-bis, n. 1 pagina 4-5 e 8.

³ A tale riguardo, si segnala che la Relazione presentata al Parlamento il 3 luglio scorso dal ministro dell'interno ha evidenziato lo svolgimento di attività amministrative in corso propedeutiche all'acquisizione di una piattaforma tecnologica finalizzata al sito secondario *Disaster Recovery* (DR) presso il centro polifunzionale della Polizia di Stato sito a Bari" di cui non è però chiarito a valere di quali risorse si potrà provvedere. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Rel. cit.* Doc. CLXI-bis, n. 1, pagina 13.

riferimento allo sviluppo dei "*Sistemi informatici della pubblica sicurezza*" essendo, perciò, il capitolo destinato a fornire copertura anche di altri fabbisogni, analoghi a quelli in esame, che siano riferibili al Dipartimento della P.S. del ministero dell'Interno⁴, rendendo perciò necessaria la richiesta del dettaglio dei riferimenti dei n. 4 piani gestionali rivenienti del citato capitolo.

Infine, dal punto di vista "metodologico", pur considerando che trattasi di stanziamenti riconducibili ad un'autorizzazione di spesa che è comunque configurata come limite massimo (articolo 32 della legge n. 85/2009), e che gli oneri di cui trattasi presentano carattere di evidente modulabilità, va rilevato che la quota di spesa a prevista "regime" per assicurare il funzionamento della Banca dati che fu quantificata a suo tempo dalla RT annessa al ddl A.S. 586 (in relazione all'articolo 5, riferibile sia alla istituzione della Banca Dati (ministero dell'Interno) che del Laboratorio centrale (ministero della Giustizia), presenterebbe alcune difformità, rispetto a quella ora stimata dalla norma in esame (espressamente calcolata, peraltro, per la sola Banca Dati).

Infatti, la stima effettuata, a suo tempo, dalla RT sull'A.S. 586 recante il ddl che ha dato luogo all'approvazione della legge n. 85/2009, circa i costi complessivi da sostenersi a "regime" da per la manutenzione e l'ammortamento delle apparecchiature scientifiche e informatiche, sia per la Banca Dati del DNA che del Laboratorio centrale era più contenuta e pari a 450.000 euro annui, mentre la RT in esame valuta un fabbisogno di spesa connesso all'aggiornamento dei sistemi riferibili alla sola Banca Dati del DNA, per un importo pari a 575.748 euro, non considerando anche un'ulteriore spesa di 30.000 euro annui prevista a titolo di "aggiornamento" e manutenzione dei sistemi di sicurezza: per complessive 606.000 euro circa, di cui parte attribuibile a spesa in conto capitale (imputata al Cap. 7391/1) e parte a spesa corrente (imputata al capitolo Cap. 2635).

Sarebbe pertanto opportuna l'acquisizione degli elementi di chiarificazione in merito alla quantificazione ora effettuata, al fine di evitare il rischio di ingenerare "nuovi" (e, perciò, "maggiori") oneri di spesa (inizialmente non previsti, anche solo in parte), a valere di stanziamenti che sono già iscritti nel bilancio a legislazione vigente, in relazione a diversi fabbisogni di spesa.

Articolo 4 ***(Organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale e misure di sicurezza)***

L'articolo concerne l'organizzazione e il funzionamento del Laboratorio centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

⁴ A tale riguardo, si rinvia ai criteri di costruzione delle previsioni di bilancio e, in particolare, al criterio della legislazione vigente. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 16 del 12 maggio 2014, pagina 10 e 11 e Nota tecnica n. 1 allegata.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA ivi specificate:

In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è previsto che gli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei *log*, è demandata al decreto interministeriale previsto dall'art. 3 per la Banca dati.

La RT riferisce che il dispositivo disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza del Laboratorio centrale istituito presso il DAP.

Il costo dell'investimento iniziale per la realizzazione strutturale ed impiantistica del Laboratorio Centrale in un edificio già in uso all'Amministrazione Penitenziaria, pari a 7.578.164,55 euro, è stato sostenuto nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della giustizia. È in corso un'attività di variante per un importo di 515.306,68 euro ed è previsto, per l'anno in corso, il collegamento con la rete dati per un importo stimato in 37.000,00 euro. Informa che per la sicurezza informatica è stata espletata nel 2014 gara europea con base d'asta fissata in 520.000 euro, aggiudicata il 29 dicembre 2014 al prezzo complessivo di 336.775 euro. L'acquisto di arredi per ufficio, centralino e stampanti di rete ha assorbito risorse per 167.849,06 euro. Sono state assegnate risorse per 3.219.159,56 euro ai 16 Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria per la creazione e l'allestimento delle ed. "stanze bianche" all'interno di ogni istituto penitenziario per il prelievo del campione salivare alla popolazione detenuta. Le spese a regime relative alla manutenzione sono state così quantificate:

- per la manutenzione del fabbricato e degli impianti, l'importo è stimato in 157.911,24 euro, circa il 2% delle spese sostenute;
- per gli arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete, l'importo è stimato in 8.476,38 euro, circa il 5% delle spese sostenute;
- per il mantenimento in efficienza delle stanze bianche, l'importo è stimato in 162.567,58 euro, circa il 5% delle spese sostenute;

Per un totale, sull'importo complessivo speso, pari a 328.955,20 euro (corrispondente al 3% del totale in tabella).

In considerazione dell'ampiezza della struttura (circa 1.800 mq), a regime graveranno ingenti spese di funzionamento e spese generali (servizi di pulizia, utenze, ecc.) al momento non quantificabili in ragione del fatto che il Laboratorio

Centrale non è pienamente in funzione (la voce verrà indicata nella tabella riepilogativa come residui).

(euro)

Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
7300 (Min. giustizia)	Realizzazione del Laboratorio Centrale per la BDN DNA	3.254.750,48	0	0	36.411,58	3.291.162,06
1752 (Min. giustizia)	impianti per il funzionamento del Laboratorio Centrale	0	1.574.557,84 (fondi residui 2010)	0	49.827,00	1.624.384,84
1752 (Min. giustizia)	Adeguamento cabina elettrica + impianto fotovoltaico Laboratorio Centrale	0	0	2.662.617,65	0	2.662.617,65
1752 (Min. giustizia)	Arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete	0	167.849,06	0	0	167.849,06
1752 (Min. giustizia)	Creazione e allestimento iniziale stanze bianche negli istituti penitenziari	0	3.000.000,00	0	219.159,96	3.219.159,96
Totale complessivo						10.965.173,57
Stima oneri a regime – Importo stimato 3% del totale complessivo						328.955,20
Costi stimati per le misure di sicurezza						336.775
Stima oneri a regime – importo stimato 6% del totale complessivo						20.206,5

Al riguardo, posto che la RT fornisce indicazioni di sintesi circa la spesa già sostenuta per l'acquisto della sede del laboratorio centrale da parte dell'Amministrazione penitenziaria, nonché, per le spese complessivamente sostenute, nel quadriennio 2010-2013, a fine di assicurare la utilizzabilità del fabbricato ai fini in parola, in aggiunta alla infrastrutturazione della cd. "stanze bianche" dislocate presso i singoli provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, andrebbero richieste conferme in merito alla congruità delle specifiche percentuali indicate dalla RT ai fini del computo della spesa prevista d'ora innanzi, in ragione annua, per la manutenzione delle dotazioni perciò già esistenti (2 per cento per manutenzione fabbricato e impianti, 5 per cento per manutenzione arredi, centralino e stampanti, 5 per cento per manutenzione stanze bianche).

In proposito, anche al fine di consentire un vaglio del metodo adottato nella stima degli oneri, andrebbero specificate le ragioni della considerazione delle differenti aliquote, in relazione alla natura e tipologia delle spese da sostenersi.

D'altro canto, venendo ai profili di copertura, considerato che la RT fornisce anche le coordinate dei capitoli (e piani gestionali) del bilancio – iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia – che assicureranno la copertura finanziaria – avendo gli stessi già fornito, per gli esercizi 2010-2013, le risorse finanziarie che si sono rese necessarie per la copertura degli oneri relativi all'acquisto e alla resa agibilità funzionale della sede centrale del Laboratorio - andrebbe assicurato che le dotazioni in conto "capitale" degli stanziamenti richiamati dalla RT potranno assicurare, esse sole, le corrispondenti disponibilità anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti dalla normativa vigente.

Sul punto, va infatti precisato che se in relazione al capitolo 1752 (n. 2 Piani gestionali) dello stato di previsione del ministero della giustizia, la denominazione indica espressamente "*Spese per la realizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA*", per il capitolo 7300 (n. 11 Piani gestionali) della medesima rubrica la denominazione pone un generico riferimento allo sviluppo delle "*Spese per le infrastrutture dell'Amministrazione penitenziaria*", rendendo perciò necessario l'acquisizione del dettaglio delle finalizzazioni per ciascuno dei n. 11 piani gestionali in cui è ripartito il citato capitolo e l'importo degli stanziamenti corrispondenti.

Infine, non sembra del tutto giustificata l'assenza di quantificazione delle spese di funzionamento e spese generali (servizi di pulizia, utenze, ecc.) motivata dal fatto che il Laboratorio non è pienamente in funzione. Infatti, si tratta di tipologie di spese dotate di un certo grado di standardizzazione per le quali in ragione delle dimensioni del Laboratorio dovrebbe comunque essere possibile una stima di massima. Inoltre, poiché tali spese non quantificate saranno coperte dalla voce "residui" della tabella riepilogativa generale (vedi tabella riepilogativa in fondo al dossier) non è possibile valutare la congruenza di tali importi rispetto ai fabbisogni da sostenere.

SEZIONE II

Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA

Articolo 5

(Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge)

L'articolo disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo

di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS (sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all'uopo specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che assicurino l'integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, una serie di dati predefiniti dalla norma stessa.

Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7).

In questo contesto viene disciplinata anche l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo che il Laboratorio informi di ciò l'AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare l'Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione parziale.

Solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La RT afferma che la procedura di acquisizione del campione biologico prevede l'identificazione del soggetto attraverso un'applicazione specifica del sistema AFIS, ovvero il *software* già impiegato per l'acquisizione e la raccolta delle impronte digitali che è stato adeguato per poter svolgere tale compito, con un onere complessivo di 1.923.075 euro, relativo al costo per la realizzazione di un sottosistema, per la manutenzione del sistema DNA e per l'acquisto di *scanner*, lettori, stampanti, ecc..

In relazione a tale costo, necessario per l'intervento sul sistema AFIS, la manutenzione evolutiva e sistemistica, garanzia, servizi comprensivi delle forniture costituite da lettori a codici a barre, *scanner*, stampanti termiche, è stata stimata in complessivi 288.461 euro, applicando il criterio di calcolo del 15 per cento della spesa totale sostenuta.

Per il Ministero della giustizia, i costi per la manutenzione del sistema sono molto inferiori a quelli preventivati dal Ministero dell'interno in ragione del fatto che il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria non condivide dati verso l'esterno ma importa solo i dati dall'AFIS per un uso interno.

Gli oneri, a regime, rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

<i>(euro)</i>						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Acquisti prodotti <i>hardware</i> , <i>software</i> e servizi professionali per adeguamento del sistema AFIS	528.926,40	951.060,00	326.801,57	116.287,05	1.923.075
Totale complessivo						1.923.075
Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo						288.461
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Aggiornamento macchine APFB per l'acquisizione impronte digitali e foto segnalamento	0	1.516.323,60	0	0	1.516.323,60
Totale complessivo						1.516.323,60
Stima oneri a regime – Importo stimato 5% del totale complessivo						75.816,18
1752 (Min. giustizia)	<i>KIT</i> salivari	0	1.089.000,00	0	0	1.089.000,00
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
Totale complessivo						1.089.000,00
Stima oneri a regime – Importo stimato						RESIDUI

Al riguardo andrebbero richiesti elementi di rassicurazione in merito alla correttezza della stima effettuata dalla RT, ipotizzando che l'onere annuo per la manutenzione "evolutiva e sistemistica" e per i servizi comprensivi delle forniture costituite da lettori a codici a barre, *scanner*, stampanti termiche, assommerebbe a complessivi 288.461 euro annui, pari al 15 per cento della spesa totale sostenuta a tal fine nel quadriennio 2010-2013 (1.923.075 euro).

In proposito, va innanzitutto rappresentato che la spesa di 326.801,57 euro sostenuta nel 2012 che è riportata dalla RT, secondo i dati ripostati dalla Relazione Annuale del ministro recentemente presentata al Parlamento, sarebbe da ricondurre al capitolo n. 7391 (conto capitale) del relativo stato di previsione e non al capitolo n. 2635 (conto corrente) come indicato dalla RT⁵.

Inoltre, va considerato che nei passati esercizi si è in più occasioni rilevato da parte del ministro della giustizia la necessità di procedere ad adeguamenti della dotazione finanziaria destinata alla implementazione delle attività del laboratorio centrale, e soprattutto alla formazione specialistica del personale di polizia penitenziaria, per cui andrebbe confermato che la gamma di spese

⁵ Per contro, una conferma relativamente alla spesa corrente sostenuta nel 2013 è data dalla indicazione della medesima cifra della RT. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, Rel.cit., Doc. CLXI-bis, n. 1 pagina 6.

prevista ai fini in esame possa essere contenuta nel solo 15 per cento della spesa già sostenuta nel quadriennio 2010-2013⁶.

Per i profili di copertura, posto che la RT afferma che gli oneri, a regime, rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n.85 del 2009 (capitoli n. 1752 (dello stato di previsione del ministero della giustizia e n. 2635 dello stato di previsione del ministero dell'interno), non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati)

L'articolo si occupa delle procedure da seguire nell'ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS consultabile solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione dell'Autorità giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo.

La norma disciplina, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l'operazione è effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall'Autorità Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del regolamento.

La RT riferisce che le norme in esame disciplinano le procedure di prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico

⁶ In proposito, va segnalato che già nella Relazione al Parlamento presentata nel settembre 2010 e relativa all'anno 2009, il Capo del D.A.P. segnalava che la legge n. 85/2009, non aveva previsto alcun finanziamento da destinare alla polizia penitenziaria al fine di consentire i prelievi di DNA (attività indispensabile alla identificazione da inserire in ARFIS) per cui le necessità segnalate sarebbero state " pari a 300 apparati per la creazione di postazioni idonee, per una spesa complessiva indicata in 8,2 milioni di euro, comprensiva di 400.000 euro di servizi aggiuntivi professionale. Nella relazione dell'anno 2011, il Capo del DAP segnalava l'avvenuto svolgimento di un'ampia attività formativa che avrebbe dovuto coinvolgere 1.515 unità della polizia penitenziaria, con oneri a carico del bilancio del Corpo. Sul punto, si vedano anche le riflessioni riportate nell'ultima relazione depositata in Parlamento il 3 luglio scorso, laddove si legge che nel 2015 verranno predisposti " uno o più moduli formativi per il personale che effettuerà le operazioni di inserimento dei profili del DNA sulla piattaforma di *e-learning*". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XVI Legislatura, *Relazione sull'attività della Banca Dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la medesima banca dati*, Doc. CCXXXV n. 1; SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, *Rel.cit.*, Doc. CLXI, n. 1 pagina 6; SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, *Rel. cit.* Doc. CLXI-bis, n. 1 pagina 13.

acquisito nel corso di procedimenti penali, e nel caso di denuncia di persone scomparse o di cadaveri e dei familiari di persone delle quali deve essere accertata l'identità. Per provvedere ad attuare tali procedure si rende necessario disporre di *Kit* salivari e di *Kit* di tipizzazione del DNA.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di *kit* salivari sono pari a 1.024.595 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei *kit* salivari viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di *kit* di tipizzazione del DNA di reperti biologici sono pari a 1.742.214 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei *kit* di tipizzazione del DNA viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Per le spese di gestione di un sistema LIMS di un laboratorio, si è tenuto conto dell'investimento sostenuto nel periodo 2010-2013, pari a 290.376 euro. In considerazione della previsione di impiego di dieci laboratori delle Forze di polizia, l'onere complessivo a regime per la gestione dei LIMS arrotondato per eccesso in circa euro 300.000, è stato diviso per il numero di dieci laboratori ed è quindi stato stimato, a regime, un onere di 30.000 euro per il mantenimento di ciascun laboratorio, la garanzia ed i servizi professionali, che graverà sul capitolo 2635.

Pertanto, complessivamente l'onere di manutenzione a regime di 458.578 euro, pari al 15% della somma necessaria agli acquisiti negli anni 2012 e 2013, graverà sul capitolo 2635, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32 della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	KIT salivari	230.229,96	0	0	794.365,17	1.024.595,13
2635	KIT Tipizzazione Reperti Biologici	1.021.224,48	209.789,49	508.200	0	1.742.213,97
7391	Acquisti prodotti <i>hardware, software</i> e servizi professionali per la gestione	0		290.375,70	0	290.375,70
Totale complessivo						3.057.184,8
Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo						458.578

Al riguardo, per i profili di interesse, dal momento che la RT, ai fini della stima del 15 per cento di spesa annua da sostenersi a regime, fornisce il dato della spesa complessiva sostenuta in ciascuna annualità del quadriennio 2010-2013 a valere dei capitoli interessati dello stato di previsione del ministero dell'interno, andrebbero richieste conferme circa la corrispondenza degli importi

indicati in RT rispetto ai fabbisogni effettivi della spesa registrata nelle annualità richiamate.

Sul punto, posto, peraltro, che la medesima RT testimonia di una estrema variabilità, di anno in anno, dei fabbisogni di spesa da sostenersi a tale titolo⁷, andrebbe perciò richiesta una conferma in merito alla piena congruità del criterio adottato attraverso cui si perviene alla stima di un onere costante in ragione annua. Ciò, in particolare, atteso che nel 2013 il dato di costo riportato dalla RT è sensibilmente inferiore a quello indicato dalla Relazione al Parlamento presentata dal ministro il 3 luglio scorso⁸.

D'altro canto, per i profili di copertura, considerato che la RT fornisce le coordinate dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, che hanno già fornito negli esercizi 2010-2013 le risorse impiegate per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione del laboratorio, dell'arredo e per la agibilità della struttura – ripartitamente per le componenti di spesa indicate dalla RT, di parte corrente ed in conto capitale – andrebbe assicurato che le dotazioni in conto "capitale" degli stanziamenti richiamati dalla RT potranno assicurare le corrispondenti disponibilità, anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti, ai sensi della normativa vigente.

In proposito, va infatti precisato che se, in relazione al capitolo 2635 (n. 2 Piani gestionali) dello stato di previsione del ministero dell'interno, la denominazione indica espressamente "*Spese per la realizzazione ed il funzionamento della banca dati nazionale del DNA*", per il capitolo 7391 (n. 4 Piani gestionali) della medesima rubrica, la denominazione pone invece un generico riferimento allo sviluppo dei "*Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici del Dipartimento della P.S.*", rendendo ineludibile la richiesta del dettaglio delle finalizzazioni previste per ciascuno dei n.4 piani gestionali, al fine di evidenziare la compatibilità della spesa prevista con le altre analoghe finalizzazioni previste dalla legislazione vigente.

⁷ Le spese per i kit salivari sono state pari a 230.000 euro nel 2010, pari a 0 nel 2011 e nel 2012 e pari a 794.000 euro nel 2013. I kit tipizzazione reperti biologici hanno determinato un onere di 1.024.000 euro nel 2010, 209.000 euro nel 2011, 508.000 nel 2012 e 0 nel 2013.

⁸Una parziale conferma delle spese sostenute nel 2012 viene infatti dalla Relazione del ministro dell'interno presentata il 3 luglio scorso, relativamente al periodo 2012-2014, e al capitolo 2635 dello stato di previsione del medesimo dicastero, ivi riportandosi una dettagliata esposizione della spesa sostenuta (IVA inclusa) sostenuta per i Kit di tipizzazione biologici nel 2012 e nel 2013. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, *Rel cit.*, Doc. CLXI-bis, n. 1 pagina 6.

SEZIONE III

Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale

Articolo 7 (Alimentazione della Banca dati)

L'articolo disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2 del regolamento), l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal Laboratorio.

La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l'accesso al sistema LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati.

La RT afferma che non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 (Laboratorio centrale)

L'articolo stabilisce che il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale è consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per finalità di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle legge. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS.

La RT afferma che non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 4.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, non ci sono osservazioni.

SEZIONE IV

Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale

Articolo 9

(Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati)

L'articolo prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA. A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati. Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi da 6 a 9, di seguito illustrate. La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.

La RT ribadisce che la norma contiene le procedure per la consultazione dei dati, il raffronto dei profili del DNA e il contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che il dispositivo riconosce la facoltà per il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA esistenti presso la Banca Dati, essendo, a livello nazionale, la consultazione effettuabile solo caso per caso.

Ad ogni modo, dal momento che è ivi espressamente stabilito che l'esito del raffronto sia comunicato, per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di Polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati, andrebbe confermato che da tale previsione non derivino effetti d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 10

(Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza)

L'articolo disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza.

In particolare, il comma 1 d) prevede i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati. Come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.

Il comma 2) precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato

trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori. La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal comma 5 della disposizione in commento.

Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati che viene effettuata in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci loci (comma 6).

I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di concordanza che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA. Viene tra l'altro precisato che l'esito di "quasi concordanza" sussiste quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 loci dei profili esaminati.

La RT ribadisce che il dispositivo individua i criteri per l'inserimento e il raffronto dei profili del DNA.

La Banca dati viene perciò articolata su due livelli: un primo livello dove sono immessi tutti i profili del DNA con una determinata qualità ed utilizzabili a livello nazionale ed un secondo livello in cui possono essere inseriti solo i profili del DNA ottenuti con metodi accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025 secondo le regole tecniche contenute nel presente schema di regolamento. Per poter inserire i profili del DNA nella Banca dati, i laboratori di genetica forense delle Forze di polizia e delle istituzioni di elevata specializzazione devono quindi essere accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025. Pertanto, considerato che il costo per l'accredimento iniziale è stato di 2.789.805 euro per i laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati, prevedendo che a regime dovrebbero essere in funzione dieci Laboratori ed applicando il cennato criterio del 15 per cento della spesa iniziale, il costo del mantenimento delle certificazioni e dell'accredimento di tutti i laboratori delle FF.PP. e la Banca dati, a livello nazionale, è stimabile in circa 418.471 euro. Pertanto, il costo di mantenimento delle certificazioni/accredimento, a regime, considerando 10 siti nazionali, compresa la Banca dati, è pari a circa 41.847 euro per sito⁹.

⁹ I Costi fanno riferimento agli importi sostenuti per le certificazioni considerando che le sedi attuali dei laboratori della Scientifica della Polizia di Stato sono Roma, Napoli e Palermo (in corso di istituzione Torino e Milano) e per l'Arma dei Carabinieri Roma, Parma, Messina e Cagliari. Una certificazione ha riguardato la Banca dati nazionale del DNA.

<i>(euro)</i>						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Accreditamento Laboratori P. di S. ed CC	0	805.265,57	1.813.929,68	0	2.619.195,25
7391	Acquisti prodotti <i>hardware, software</i> e servizi professionali per la certificazione della BDN DNA	0	0	170.610	0	170.610
Totale complessivo						2.789.805,25
Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo						418.471

Per il Ministero della giustizia, sono in corso le attività propedeutiche alla richiesta di accreditamento del Laboratorio Centrale, affidate a società specializzata per l'importo contrattuale indicato nella tabella che segue. Una volta inviata la richiesta di accreditamento all'ente Accredia, i costi si attestano, per il solo intervento dell'ente nazionale, intorno a 15.000,00 euro per il primo anno e circa 3.000,00 euro per i tre anni successivi, e così via per ciascun ciclo temporale di anni 4.

La RT conclude che a questi vanno aggiunti i costi per il mantenimento del supporto tecnico all'accREDITAMENTO e l'attività di *audit*. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è necessario che la strumentazione scientifica del Laboratorio Centrale sia costantemente mantenuta. La relativa voce per una stima di costi di mantenimento è riportata nella tabella annessa agli artt. 19-24.

<i>(euro)</i>						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. Giustizia)	Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per attività connessa alla sistemazione logistica, dotazione di strumentazione scientifica e reagenti, avvio delle attività sperimentali per il funzionamento del Laboratorio Centrale	97.645,15	0	0	33.672,00	131.317,15
1752 (Min. Giustizia)	Servizi professionali per la certificazione della BDN DNA				94.550,00	94.550,00
Totale complessivo						225.867,15
Stima oneri a regime – Importo stimato 10% del totale complessivo						22.586,71

Al riguardo, preliminarmente all'esame dei profili di diretto interesse, va innanzitutto rilevato che la norma provvede alla disciplina dei criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA fissandone anche alcune norme di concordanza, ivi attivandosi, così un doppio livello di ricognizione dei dati –

comunque riservato alle strutture specialistiche delle FF.PP. (commi 1-2) – l'uno generale, e consultabile a livello nazionale, l'altro invece limitato e riferibile ad elevati *standard* e metodi di certificazione dei dati (commi 3- 4).

Ora, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT stima l'onere annuo per l'implementazione del sistema di consultazione della Banca Dati (Ministero dell'interno), da sostenersi a regime, assumendo a parametro il costo "complessivo" già sostenuto per l'accreditamento iniziale dai laboratori delle Forze di polizia e per la stessa Banca dati (2.789.805 euro sull'ipotesi di funzionamento, a regime, di n. 10 laboratori) e applicando sempre il criterio del 15 per cento della spesa iniziale, la RT perviene così ad un costo ipotizzato di circa 418.471 euro annui (corrispondenti a 41.847 euro per sito, per i n. 10 laboratori) per cui andrebbe richiesta l'acquisizione degli elementi di riscontro che siano in prima luogo idonei a comprovare la piena correttezza dei parametri assunti nella definizione dell'onere.

In particolare, sembrerebbe necessaria la richiesta di dettagli su tipologie e ammontare delle spese previste, nonché per quelle già sostenute a carico dei n. 2 capitoli indicati dalla RT per il loro ammontare annuo, in relazione al 2010, al 2011 e al 2012, considerato che discrasie tra i dati emergerebbero dal confronto con i dati analoghi riportati dalla Relazione al Parlamento presentata dal ministro dell'Interno il 3 luglio scorso e riferita al periodo 2012-2014, in cui la spesa corrente sostenuta nel 2012-2013, è indicata per un importo sensibilmente inferiore a quello riportato invece dalla RT in esame per il medesimo biennio ¹⁰.

Nel contempo, una conferma andrebbe altresì richiesta in merito alla congruità della percentuale assunta a parametro (il 15 per cento) ai fini della definizione dell'onere annuo per l'implementazione del sistema. Analoghe richieste di chiarificazione andrebbero poi formulate anche per quanto concerne l'adeguamento alle regole di consultazione dei dati anche da parte del Laboratorio centrale (Ministero della Giustizia), atteso che la RT si limita a fornire indicazioni di massima sui costi da sostenersi e sui capitoli interessati del relativo stato di previsione, senza soffermarsi sulla natura degli oneri previsti.

Per i profili poi di stretta copertura, dal momento che la RT fornisce le coordinate dei capitoli di bilancio relativi agli stati di previsione del Ministero dell'interno e della giustizia coinvolti ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa – distintamente per la componente di spesa riconducibile alla spesa corrente ed in conto capitale – andrebbe assicurato che gli stessi stanziamenti, rechina le corrispondenti disponibilità anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti ai sensi della normativa vigente.

¹⁰ A tale riguardo, va infatti segnalato che recente Relazione al Parlamento del ministro dell'interno riferisce che nel 2012-2013 i costi sostenuti per l'accreditamento dei Laboratori dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, fornendo il dettaglio delle spese sostenute, sarebbero stati di circa 1.699.115 euro. Nel contempo, evidenzia che 369.115 euro sarebbero stati spesi però nel 2014. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, *Rel. cit.*, Doc. CLXI-bis, n. 1 pagine 6-7 e 11-12..

In proposito, infatti, con specifico riferimento alla componente di spesa riconducibile allo stato di previsione del ministero dell'interno, va nuovamente segnalato che, relativamente al capitolo 7391 la denominazione fa generico riferimento allo sviluppo dei "*Sistemi informatici della pubblica sicurezza*" facendo ritenere che a carico delle relative risorse possano trovare copertura anche altri analoghi fabbisogni di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ciò dovrebbe indurre alla richiesta del dettaglio delle previsioni di spesa relativamente a ciascuno dei piani gestionali di cui si compone lo stanziamento complessivo iscritto sul capitolo con l'indicazione delle relative finalizzazioni.

Per quanto concerne la componente di spesa a carico del Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

CAPO III

Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera

SEZIONE I

Scambio di Informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera

Articoli 11-13

(Punto di Contatto Nazionale; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero.)

L'articolo 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 12, disciplina le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia. Si prevede che la consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera, è consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La disposizione, inoltre, disciplina le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'articolo 13, concerne, invece, le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero. In particolare, vengono disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della polizia giudiziaria che deve ricercare un

profilo del DNA in ambito internazionale, le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

La RT afferma che le norme in esame contengono disposizioni relative alle varie fasi necessarie allo scambio dati internazionale che richiedono l'acquisto di apposite apparecchiature necessarie per lo scambio in sicurezza dei predetti dati, il cui onere, pari a circa 244.000 euro, graverà integralmente sul capitolo 7456/5. Gli oneri previsti a regime, necessari per le manutenzioni delle apparecchiature di cui sopra, sono stati quantificati in euro 36.600, pari al 15 per cento della somma necessaria all'acquisto di tali apparecchiature. La suddetta spesa graverà sul capitolo 2635 nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma I, della legge n. 85 del 2009.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT non fornisce elementi per uno scrutinio dei fattori di computo adottati nella determinazione della spesa complessiva ivi prevista, andrebbero richiesti almeno dati di massima circa i costi unitari di detta apparecchiature, nonché rassicurazioni circa la congruità del parametro assunto ai fini della definizione della stima della spesa annua prevista per la loro manutenzione.

Per i profili di copertura, dal momento che ivi si forniscono le coordinate identificative dei capitoli di bilancio, iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, che saranno coinvolti in relazione ai fabbisogni di spesa in parola – ripartitamente, per la prevista componente di spesa di parte capitale e per quella in conto corrente – andrebbe solo assicurato che gli stessi stanziamenti recano le corrispondenti disponibilità rispetto ai fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente.

In proposito, va infatti precisato che, se in relazione alla spesa di manutenzione, la denominazione del capitolo 2635 indica espressamente "*Spese per la realizzazione ed il funzionamento della banca dati nazionale del DNA*", per il capitolo 7456 la stessa denominazione invece si riferisce all'acquisto di "Impianti, Armamenti, attrezzature e automezzi del Dipartimento della P.S."

Ciò dovrebbe indurre alla richiesta del dettaglio delle previsioni di spesa relativamente a ciascuno dei piani gestionali di cui si compone lo stanziamento complessivo iscritto sul capitolo con l'indicazione delle relative finalizzazioni.

SEZIONE II
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Articoli 14-18

(Ambito di applicazione(Art.14); Finalità del trattamento(Art.15); Verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti(Art.16); Log delle operazioni (Art.17); Vigilanza e controllo (Art. 18))

L'articolo 14 individua l'ambito di applicazione delle norme contenute nella sezione.

L'articolo 15 specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale.

L'articolo 16 disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene prevista una procedura di blocco, nell'ambito della quale i dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'articolo 17 dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la registrazione in appositi file di log di tutte le operazioni effettuate per finalità di cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono essere contenute nelle registrazioni e la procedura di trasmissione, su richiesta, alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si specifica, infine, che i log possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'articolo 18 prevede il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell'interessato.

La RT afferma che le norme contengono disposizioni relative alle previsioni in materia di protezione dei dati personali. Riferisce che le misure di sicurezza definite possono subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che trovano copertura nell'ambito dell'articolo 3. In quest'ultimo caso la stima proposta potrebbe essere oggetto di variazione con una quota annuale da destinare stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalla Banca dati sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

SEZIONI I e II

Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

Articoli 19-24

(Estrazione del DNA (Art. 19); Preparazione del campione con sistemi robotizzati; Quantificazione del DNA (Art. 20); Amplificazione del DNA (Art. 21); Lettura ed interpretazione del profilo di DNA (Art. 22); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Art. 23); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Sezione II) Art. 24)

L'articolo 19 stabilisce che per l'eventuale fase di estrazione del DNA dai campioni biologici sono utilizzati kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.

L'articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato. Il sistema automatizzato deve avere idonea documentazione IQ/OQ o equivalente o superiore che dimostri la corretta installazione e la corretta funzionalità dello strumento secondo i requisiti richiesti.

L'articolo 21 stabilisce che per l'eventuale fase di quantificazione del DNA sono utilizzati kit commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della PCR.

L'articolo 22 indica le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l'amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.

L'articolo 23 indica in sintesi le modalità di lettura e interpretazione del profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di *software* dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

L'articolo 24 interviene sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA. Il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.

La RT riferisce che le norme contengono disposizioni relative alle necessità tecnologiche del laboratorio centrale e pertanto confluiscono nella quota parte del capitolo di competenza del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la strumentazione scientifica, l'investimento iniziale comprensivo di LIMS, è stato pari a 3.737.305,54 euro oltre 799.100,00 euro per l'acquisto di 4 piattaforme robotizzate per il *puncher* automatico e il *liquid handling*. L'acquisto dei reagenti per la tipizzazione del DNA ha inciso per 3.852.640,00 euro. A regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi allo stato non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Acquisto di strumentazione elettronica e arredi tecnici + LIMS	3.104098,80	633.206,74	0	0	3.737.305,54
1752 (Min. giustizia)	Acquisto 4 piattaforme robotizzate per il <i>puncher</i> automatico e il <i>liquid handling</i>	0	0	0	799.100,00	799.100,00
Totale complessivo						4.536.405,54
1752 (Min. giustizia)	Kit tipizzazione campioni biologici	3.852.640,00	0	0	0	3.852.640,00
Totale complessivo						3.852.640,00
Stima oneri a regime – Importo stimato						RESIDUI

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la RT fornisce il dettaglio dei fattori di spesa che hanno concorso – nelle annualità 2010-2013 – alla definizione della spesa complessiva sostenuta per dotarsi della strumentazione indispensabile ad adottare il sistema LIMS e per l'acquisto dei reagenti necessari alla tipizzazione del DNA, con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio, la stessa RT evidenzia tuttavia che per il computo della spesa a regime, "potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio" i cui costi non sono al momento quantificabili, e per i quali si limita ad affermare che la relativa copertura avverrà genericamente nell'ambito dello stanziamento di bilancio di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

Sul punto, posto che con il regolamento in esame, si pongono le condizioni normative per la definitiva implementazione e funzionamento della Banca Dati del DNA, andrebbero sin d'ora fornite indicazioni in merito alle esigenze di adeguamento dei sistemi e strumentazioni già in dotazione dell'amministrazione penitenziaria, nonché assicurazioni in merito agli ipotizzabili fabbisogni di spesa e, soprattutto, all'adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente ai fini della relativa copertura.

Articoli 25-36 (tranne articolo 28)

(Tempi di conservazione dei profili del DNA (Art. 25); Attribuzioni del responsabile della Banca dati (Capo V Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto)(Art. 26); Attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale(Art. 27); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge(CAPO VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)(Art. 29);Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge (Art. 30); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge(Art. 31); Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge(Art. 32); Diritti dell'interessato(CAPO VII Disposizioni finali)(Art. 33); Dotazioni del personale della Banca dati(Art. 334); Disciplina transitoria (Art. 35); Copertura finanziaria (Art. 36))

L'articolo 25 disciplina i tempi di conservazione del DNA. I tempi di conservazione dei profili del DNA sono indicati pari a trenta anni dalla data dell'ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento. Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile. Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni ora descritte.

Il articolo 26 individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il responsabile della Banca Dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce l'esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1. Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 27 stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio centrale compete l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; l'identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l'individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del Laboratorio. Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 29 disciplina la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici seguito di assoluzione con sentenza definitiva, perché il fatto non

costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita con un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

L'articolo 30 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere in caso di loro identificazione.

L'articolo 31 regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni di legge.

L'articolo 32, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.

L'articolo 33 concerne il diritto delle persone ad essere informate sul trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno. Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.

L'articolo 34 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.

L'articolo 35 reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 85 del 2009, prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del regolamento, in materia di commistione di profili. Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 36 stabilisce che all'istituzione e al funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85/2009 e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT afferma che non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

Al riguardo, in merito alla copertura indicata all'articolo 36, si rinvia agli articoli precedenti. Sugli altri articoli, non ci sono osservazioni.

CAPO VI

Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)

Articolo 28

(Attività del CNBBSV per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei Laboratori che lo alimentano)

L'articolo specifica dettagliatamente le modalità ed i termini con i quali il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza, da parte della Banca dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. Il Comitato, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad eventuali altri profili ritenuti di rilievo. La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai componenti del Comitato e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute nell'ambito delle suddette attività.

La RT riferisce che la norma prevede che ai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e agli esperti spettanti, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al CNBBSV, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate, con oneri a carico del capitolo 179 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo il competente Ufficio del CNBBSV ha precisato che il Comitato dispone di un proprio capitolo di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento previsto è pari ad € 45.000,00. Il CNBBSV ha ridotto notevolmente gli oneri di esercizio in quanto ha attivato una *web community* che consente un'interazione continua tra i membri del Collegio, in assenza di riunioni in sede.

Stante quanto sopra gli oneri di esercizio sostenuti per le missioni dei componenti del Comitato sono stati notevolmente ridotti. I margini per sostenere le spese di missione dei componenti che verranno designati a seguire le attività di cui al citato articolo 28 sono, pertanto, ampi.

Viene tuttavia precisato che occorre tenere presente che – allo stato attuale – non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla realizzazione dei laboratori periferici. Laddove effettivamente vengano realizzati, occorrerà valutare il numero dei laboratori effettivamente attivati. Solo allora potrà essere effettuata una precisa quantificazione dei possibili oneri da sostenersi.

Laddove, invece, sia previsto soltanto il laboratorio centrale, si potranno ipotizzare oneri di missione, ove tutti i componenti designati siano residenti fuori sede, per un massimo di 2 ispezioni annuali.

Nella prima ipotesi, allo stato attuale, possono essere stimati oneri per un massimo di 20.000 nella seconda ipotesi possono essere preventivati oneri per un massimo di € 7.000.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che l'impatto finanziario in termini di maggiori spese, per effetto delle norme previste ai commi 2 e 3, è chiaramente condizionato dall'effettiva attivazione dei cd. laboratori territoriali, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri rispetto a quelli di funzionamento già previsti per il citato organismo ai sensi della legislazione vigente, dal momento che gli asseriti margini di "sostenibilità" dei nuovi oneri, a valere della dotazione annua già, sarebbero assicurati da "economie" di spesa di cui non si è ancora formalmente accertato il conseguimento.

In particolare, la RT afferma che gli oneri di esercizio sono stati notevolmente ridotti ma non ne fornisce gli importi e soprattutto non chiarisce se lo stanziamento di 45.000 euro previsto per il corrente esercizio finanziario sconti già i risparmi conseguiti oppure risulti sovradimensionato e quindi capiente anche per i nuovi oneri che il Comitato dovrà sostenere alla luce del presente articolo.

Pertanto, va considerato che il dispositivo, in assenza di una documentata dimostrazione della sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, sembrerebbe creare le condizioni per la copertura di un nuovo e maggiore onere (di 7.000 o 20.000 euro) a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Tabella riepilogativa dei costi di investimento e mantenimento a regime della Banca dati, del Laboratorio centrale e per lo scambio informativo dei dati (art.32, comma 1 della legge 30 giugno 2009, n. 85). La voce residuo indica, a fronte dell'articolo di riferimento, l'ammontare delle risorse disponibili negli esercizi di riferimento definite di anno in anno sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA, e da utilizzare in funzione delle esigenze rappresentate dalle diverse Amministrazioni. Tali disponibilità rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, sui capitoli di bilancio indicati nella presente relazione tecnica, nelle corrispondenti tabelle di commento.

Prot: RGS 0054421/2015 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DI INVESTIMENTO E MANTENIMENTO A REGIME (Ogni voce riporta l'articolo di riferimento dello schema di regolamento)	Costi investimento	Percentuale rispetto al costo iniziale di investimento della voce di riferimento	Oneri di mantenimento a regime quota Min. interno	Oneri di mantenim ento a regime quota Min.giusti zia
Art.3 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza della Banca dati	€ 3.838.325 + € 200.000	15 15	€ 575.748 + € 30.000	
Art.4 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza del Laboratorio centrale - gestione LIMS-strumenti ed apparecchiature	€ 10.965.173+ € 336.775	3 6		€ 328.955 + € 20.206
Art.5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti ex art.9 legge				
➤ Adeguamento/manutenzione AFIS/BDNDNA e postazione di lavoro (stampanti, scanner, ribbon, etichette)	€ 1.923.075 + € 1.516.323 (Min. giustizia)	15 5	€ 288.461	€ 75.816
➤ kit salivari (Min. giustizia)	€ 1.089.000		(residuo)	(residuo)
Art.6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo DNA da reperti biologici per nr.10 Laboratori FF.PP (Scientifica Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri)				
➤ kit salivari	€ 1.024.595		€ 158.578	
➤ kit tipizzazione	€ 1.742.214			
➤ Gestione sistema LIMS	€ 290.376 (stimato per eccesso a € 300.000)		€ 30.000 per laboratorio= tot. € 300.000	
Art.10 - Criteri di inserimento e raffronti tra profili DNA per 10 Laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati DNA Accreditamento metodi di prova DNA e BDNDNA	€ 2.789.805 + € 225.867(Min. giustizia)	15 10	€ 41.847 per laboratorio e BDNDNA = tot. € 418.471	€ 22.586
Art.11-13 - Scambio dati internazionale	€ 244.000	15	€ 36.600	
Art.19-24 - Analisi del DNA Lab.centrale	€ 4.536.405	10		€ 453.640 + RESIDUO (nuovi strumenti)
➤ kit tipizzazione (Min. giustizia)	€ 3.852.640			(residuo)
Totale			€ 1.807.858	€ 901.203
Art.32 legge 30 giugno 2009, n.85 - Copertura finanziaria a partire dall'anno 2011 complessiva per esigenze Ministero interno e Ministero giustizia (in perc.)	€ 4.110.000		44,5% Quota % Min.interno € 1.827.420*	55,5% Quota % Min.giusti zia € 2.282.580*

*La differenza tra il totale e lo stanziamento a regime sarà impiegato per le spese a regime individuate in tabella alla voce "residuo".

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2015 [Nota di lettura n. 102](#)
A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
- " [Nota di lettura n. 103](#)
A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- " [Nota di lettura n. 104](#)
A.S. 2021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ago 2015 [Elementi di documentazione n. 32](#)
A.S. 2008: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014"
- " [Elementi di documentazione n. 33](#)
A.S. 2009: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015"
- " [Nota di lettura n. 105](#)
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (**Atto del Governo n. 182**)
- " [Nota di lettura n. 106](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Atto del Governo n. 184**)
- " [Nota di lettura n. 107](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Atto del Governo n. 185**)
- Set 2015 [Elementi di documentazione n. 27/1](#)
Organizzazione delle Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 28/1](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 29/1](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 31/1](#)
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184-bis**)
- " [Nota di lettura n. 108](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (**Atto del Governo n. 183-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 30/1](#)
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183-bis**)
- " [Nota di lettura n. 109](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Atto del Governo n. 184-bis**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>